

[Torna indietro](#)

Decreto 10 aprile 2019 - Sessione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni superiori - anno 2019

10 aprile 2019

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio II - Ordini professionali e pubblici registri**

Il Direttore generale

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrisondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; l'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini, nonché l'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'art. 1, comma 1139, lett. e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori,

DECRETA

Art. 1

1. È indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2019.

Art. 2

1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
 - A. essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
 - B. aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
4. Il Direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" del 12 luglio 2019.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3

1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della

giustizia civile - Ufficio II - Ordini professionali e pubblici registri - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 10 giugno 2019.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
 - A. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, nonché l'esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;
 - B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
 - a. dichiararsi di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione;
 - b. dichiararsi che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso; tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine forense.
 - C. ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami, da versare direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per "codice ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
 - D. ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalità alternative:
 - bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 15";
 - bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755, intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 15";

- versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.

Art. 4

1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia all'esame.

Art. 6

1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 8

1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" del 12 luglio 2019.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli artt. 19, 20, 21, 22, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9

1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10

1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, 10 aprile 2019

Il Direttore generale
Michele Forziati

Strumenti

- o [Scheda di sintesi](#)